

saremmo vivamente grati agli amici lettori che ci scrivessero in proposito, o comunque che il quesito fosse tenuto da tutti presente. Con l'augurio che le singole risposte orientino, pur nella loro inevitabile e apprezzabile diversità, almeno verso una presa di coscienza da parte di tutti di un problema che non tutti ancora sentono come vitale per l'avvenire dei nostri studi sulle tracce antiche della civiltà dell'uomo.

2. IL BILANCIO.

1. Queste note sono intese a trarre un bilancio dalle risposte pervenute all'inchiesta lanciata da *Labeo* col redazionale pubblicato a p. 269 s. dell'annata 1971. Esse sono composte da un prologo (n. 1), da un riepilogo delle risposte (tutte meno due) divise per argomenti (n. 2), da una franca e indispensabile messa a punto in ordine a due tra le lettere pervenute alla redazione (n. 3-4), da alcune considerazioni finali (n. 5).

Il prologo comporta un richiamo a quelli che erano i temi posti in discussione dal redazionale, di cui molti hanno riconosciuto in me il riconoscibilissimo estensore. Nel ribadire quanto si legge nel redazionale di p. 5 dell'annata 1973, che taluni dubbi fatti intravedere tra le righe del pezzo di 'lancio' dell'inchiesta erano e sono tutti miei personali, si che impegnano i miei colleghi di redazione solo nella misura in cui questi hanno ritenuto apprezzabile l'impostazione di un'inchiesta, ringrazio una volta per tutte, a nome di tutti noi, quanti hanno avuto la cortesia, rispondendo, di apprezzare la serietà, scevra da vociferazioni concionatorie, dell'impegno metodologico da cui è scaturita quest'altra nostra modesta iniziativa, che è la terza dal 1955, anno di fondazione della rivista.

In un discorso volutamente sfumato e tendenzialmente stimolante, volto cioè ad aprire al massimo la partecipazione dei lettori, i quesiti proposti da *Labeo* sono stati essenzialmente quattro.

Primo quesito: allo stato attuale della ricerca romanistica, deve essere accantonato, o sino a che punto deve essere ancora praticato, o in quale misura deve essere corretto, quel metodo di lettura delle fonti che si usa chiamare dell'esegesi interpolazionistica e che è inteso a « liberare » i testi di cui disponiamo, tutti in edizione tarda rispetto agli

* In *Labeo* 19 (1973) 339 ss.

originali e grandissima parte frammentati in tarde o tardissime compilazioni, dalle eventuali interpolazioni posteriori che possano averne alterato il discorso genuino?

Secondo quesito: sulla base dei residui di cui disponiamo nella ricostruzione (per molti nominativi di giuristi estremamente lacunosa) del Lenel, sino a che punto sono seriamente recuperabili (ricostruibili, rievocabili, individuabili) le « personalità » (quindi le tecniche, le ideologie, le logiche, i modi di pensare) dei giuristi romani, anche ammettendo che essi fossero tutti, all'origine, pienamente individuati e « infungibili »?

Terzo quesito: in ogni caso, sono veramente e seriamente in grado i romanisti contemporanei nella ricostruzione delle personalità dei giuristi (e nella ricostruzione degli istituti giuridici), di operare la indispensabile integrazione delle loro specifiche ricerche con una conoscenza sufficientemente approfondita (non superficiale e per sentito dire) dell'ambiente sociale, economico, politico, in una parola culturale, in cui i giuristi vissero (e le istituzioni giuridiche si formarono e operarono)?

Quarto quesito: se ciò non è (o non è per tutti o da tutti), quali modalità di comprensione e di collaborazione sembrano più opportune con gli altri studiosi dell'antichità romana?

2. Passiamo alle risposte (come detto, tutte meno due).

A) Al primo quesito, relativo del resto ad una controversia ormai logora (Labruna: n. 25, p. 190), hanno risposto una diecina di studiosi, tutti ovviamente concordando nella necessità di sottoporre i testi giuridici romani alla cd. esegesi critica, ma anche nell'esigenza di molta misura, sia nell'applicazione del metodo che nella valutazione dei risultati dell'analisi esegetica, affinché non si insista o si ricada negli eccessi di quei romanisti degli inizi del secolo che spesso (non sempre) riducevano la storia del diritto romano (come istituti e come giuristi) ad una differenza meccanicistica di « classico-postclassico-giustiniano », e talvolta (talvolta, non spesso) addirittura deducevano dall'alterazione formale (verosimile o arbitrariamente asserita) la conseguenza dell'alterazione sostanziale, anzi dell'alterazione innovativa, quindi di una trasformazione del diritto romano.

L'esegesi critica, dunque, è indeclinabile, lo sottolineano con particolare vigore Archi (n. 2, p. 43) e Biscardi (n. 4, p. 47), e naturalmente deve essere rifatta da capo in ogni ricerca, ogni volta con più approfondita e meglio meditata analisi, sulla base di strumenti di indagine (forma, logica, stile ecc.) sempre più perfezionati, per non dire sempre meno imperfettamente manovrati. E siccome essa, presa in se

stessa, parte dal postulato astratto di un giurista classico che scriveva bene, che ragionava limpidamente, che conosceva alla perfezione il diritto e la società dei suoi tempi, che non si contraddiceva mai (nemmeno da un'opera all'altra) e così via dicendo, ecco la necessità di integrarne i risultati con il giudizio storico e di tener conto, in questa sede, di tutta una serie di possibilità che salvino la testimonianza della fonte: per esempio, le caratteristiche del *casus* (Gaudemet: n. 10, p. 61), l'atteggiamento personale del giureconsulto (ancora Gaudemet), le divergenze tra giuristi (Branca: n. 6, p. 52; Gaudemet; e un po' tutti).

Come effettuare la valutazione critica: con tendenza all'assoluzione o con tendenza alla condanna? Kaser, che al primo quesito non ha risposto, probabilmente per l'ottimo motivo che al tema ha dedicato un approfondito studio in due edizioni (nella seconda tenendo conto di alcuni miei rilievi), è oggi notoriamente incline alla « conservazione » dell'insegnamento sostanziale del testo, e ciò non per la sua naturale benevolenza, ma per una serie nutrita di buoni motivi che lo inducono alla formula assolutoria. Wieacker (n. 26, p. 193), col quale mi pare che i miei rilievi a Kaser concordino (e col quale in fondo concordano Archi e Biscardi), non è favorevole alle presunzioni *pro reo* o *contra reum*: ogni volta si giudica *in toto* e, al limite, l'asserzione di un'interpolazione meramente formale ha il valore del « *non liquet* » o dell'assoluzione per insufficienza di prove.

B) Una diecina di risposte anche al secondo quesito: tutte affermative ma con esortazioni alla cautela anche maggiori di quelle che si sono viste in ordine al problema del metodo esegetico (ad esempio, Archi: n. 2, p. 43).

Cominciamo col rilevare che tutti, esplicitamente o implicitamente, vedono nel tentativo di ricostruire le figure dei singoli giuristi un'operazione che non può prescindere dall'esegesi interpolazionistica e che non esclude (come potrebbe?) la ricostruzione anche degli istituti giuridici. Alla pretesa « fungibilità » dei giuristi romani non ci crede nessuno, anche perché tutti ammettono che tra i giuristi le controversie non mancavano: tuttavia, a prescindere dalla evidenza delle « riduzioni » implicate dal travaso e dalla commistione delle opere giurisprudenziali nelle compilazioni postclassiche (dato di fatto innegabile che aumenta la difficoltà e la delicatezza del lavoro), si sottolinea il carattere « corale » della giurisprudenza romana (Grosso: n. 11, p. 64), la tendenza dei giuristi a chiudersi come categoria in torri d'avorio (Lemosse: n. 15, p. 73), il condizionamento conformizzante esercitato dall'ambiente (Branca: n. 6, p. 52), la matrice storica e di classe del diritto,

della giurisprudenza e dei suoi stessi esponenti (Franciosi: n. 32, p. 185), nonché, sul terreno dell'esperienza pratica, la possibilità di giungere a risultati plausibili solo per i grandi giuristi, che sono anche quelli che hanno lasciato più traccia (Wieacker: n. 26, p. 193).

Ad ogni modo, pretendere di ridurre la ricerca romanistica a quella del pensiero giuridico romano, senza una parallela e viva ricerca delle istituzioni giuridiche, sarebbe un errore (Franciosi); e procedere su questa direttiva della ricostruzione della personalità dei giuristi senza le massime cautele è una « moda » (Albanese) e può portare ad « amenità » (Archì), a esagerazioni (Branca), e a drappeggiamenti secondo il gusto del ricercatore (Wieacker). Lasciamo sfogare certe polemiche e poi faremo la sintesi, dice benevolmente Grosso.

C) Tutti, salvo D'Ors (n. 9, p. 58), hanno convenuto, rispondendo al terzo quesito, che il giro d'orizzonte dei romanisti deve andare ben oltre il dato strettamente giuridico e che, non permettendo l'attuale grado delle specializzazioni la ricerca diretta di tutto da parte di ciascuno (salvo nobili eccezioni, si intende), bisogna instaurare rapporti di stretta intercomunicazione e di cooperazione con gli studiosi degli altri aspetti della storia romana, anzi della storia giuridica e non giuridica dell'antichità.

Particolarmente decise le posizioni di Boulvert (n. 5, p. 50), Diósdì (n. 8, p. 57), Polacek (n. 18, p. 76): è illusorio studiare il diritto romano come fosse una cosa a sé, e non l'espressione di un mondo assai più complesso. Ma con le altre scienze dell'antichità, talvolta quasi digiune degli aspetti fondamentali del diritto romano, bisogna, per verità, istituire rapporti di dare ed avere (Kaser: n. 13, p. 70). Totale delle risposte: una quindicina.

D) Il quarto quesito, collegato col precedente, ha provocato oltre venti risposte, ma delle più varie.

Albanese (n. 1, p. 42) è scettico in ordine alla pratica della collaborazione. Altri non sono altrettanto scettici, ma hanno poca fiducia in cooperazioni istituzionalizzate (per esempio, nei dipartimenti) e preferiscono le *équipes* (e iniziative similari) costituite a seconda delle esigenze di ricerca: Horak (n. 12, p. 67, con larga esemplificazione), Kaser (n. 13, p. 70), Lemosse (n. 15, p. 73), Mayer-Maly (n. 17, p. 75), Honoré (n. 24, p. 189), Wieacker (n. 26, p. 193). Biscardi (n. 4, p. 47), D'Ors (n. 9, p. 58), Diósdì (n. 8, p. 57), Tomulescu (n. 20, p. 82), Wolff (n. 22, p. 83) sono piuttosto per i « simposi » su temi prestabiliti, subordinatamente per congressi, scambi di informazioni e pubblicazioni a carattere bibliografico. Dubbioso sui risultati degli incontri è

